

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

ART. 1

Istituzione del servizio

Il Comune di Olgiate Molgora istituisce e gestisce il servizio di trasporto per consentire alle persone in particolare stato di bisogno il mantenimento delle normali condizioni di vita nel contesto territoriale, superando ogni forma di emarginazione ai sensi delle leggi nazionali e regionali.

ART. 2

Finalità e destinatari

Il servizio di trasporto persegue il fine di consentire di raggiungere strutture socio-educative, socio-sanitarie e riabilitative a:

- Soggetti portatori di handicap di natura fisica, psichica, sensoriale;
- Anziani di età superiore ai 65 anni;
- Persone con ridotta capacità motoria;
- Minori;
- Soggetti a rischio di emarginazione;
- Soggetti che necessitano di particolari interventi sanitari e/o riabilitativi.

In tutti questi casi il servizio verrà erogato solo in assenza di familiari che possano farsi carico dell'accompagnamento o nell'impossibilità di reperire altro mezzo adeguato o in assenza di altro ente autorizzato dal Comune a fornire assistenza ad una particolare categoria di utenti (es. dializzati).

ART. 3

Organizzazione del servizio

Il servizio è promosso e sostenuto tenendo conto delle reali disponibilità delle risorse comunali e fa capo, dal punto di vista organizzativo, al Settore Affari Generali - Servizi Sociali.

In presenza di più domande richiedenti il trasporto nei medesimi orari, sarà definita una graduatoria tenendo conto della gravità della situazione e dell'effettiva impossibilità di reperire soluzioni alternative.

Il servizio di trasporto è realizzato tramite l'utilizzo di mezzi del Comune e l'impiego degli O. di C. fino a quando ci sarà la disponibilità della loro presenza presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Olgiate Molgora, oppure tramite associazioni di volontariato e/o Enti con le quali verrà stipulata apposita convenzione.

ART. 4

Modalità di accesso e requisiti per l'ammissione

L'accesso al servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda (allegato 1) da parte dell'interessato o dei suoi familiari, oppure a seguito di segnalazione scritta di Enti e/o di Associazioni di volontariato.

In tali ultimi casi sarà comunque necessaria l'adesione al servizio da parte dell'interessato.

ART. 5

Procedura per l'ammissione

La procedura per l'ammissione al Servizio si articola come di seguito specificato:

- valutazione della domanda e della documentazione prodotta;
- valutazione della situazione e verifica dei bisogni e delle modalità di intervento a cura dell'Assistente Sociale;
- comunicazione all'utente di accettazione della richiesta e della quota di contribuzione spettante;
- avvio del servizio.

ART. 6

Durata delle prestazioni

Le prestazioni del servizio di trasporto sono erogate per una durata determinata dalle esigenze e dalle necessità dell'utente.

ART. 7

Criteri generali

Gli utenti effettivi del servizio sono tenuti a concorrere al costo dello stesso in rapporto alle proprie condizioni economiche, reddituali e patrimoniali in base alla documentazione prodotta alla presentazione della domanda.

Sono esentati dal pagamento del trasporto coloro che si trovano nell'obbligo scolastico e formativo.

Sono completamente gratuiti i trasporti a favore di soggetti portatori di handicap di natura fisica, psichica, sensoriale.

ART. 8

Fasce tariffarie

La tariffa massima a carico dell'utente, indipendentemente dal costo effettivo sostenuto dal Comune, è differenziata in base al luogo di destinazione, ed è determinata, anno per anno, dalla Giunta Comunale.

La quota di compartecipazione al costo a carico del richiedente, è definita da apposita tabella deliberata dalla Giunta Comunale, calcolata in misura percentuale rispetto alla fascia ISEE di appartenenza